



**DETERMINAZIONE N. 156 DEL 18 dicembre 2019**

**Oggetto: Anticipazione indennità di buonuscita personale assunto dopo l'entrata in vigore della L. R. n. 29/95.-**

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F.**

Vista la relazione dell'Ufficio Personale prot. n. 45596/U del 18/12/2019 che di seguito si riporta:

**Relazione dell'Ufficio Personale:**

“Con la presente si richiamano le disposizioni concernenti l'anticipazione dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti camerali, di seguito:

L'art. 20 della L. R. 15.6.1988, n. 11, concernente la facoltà concessa ai dipendenti dell'Amministrazione regionale con almeno otto anni di servizio utile all'attribuzione dell'indennità di buonuscita di potere richiedere anticipazioni, fino ad un massimo del 70% dell'ammontare dell'indennità di buonuscita cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di impiego e il D.P. R. S. n. 41 del 31.7.1991, concernente il regolamento di attuazione del citato art. 20 della L. R. n. 11/1988.

I commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29 dispongono che lo stato giuridico ed il trattamento economico nonché il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale delle Camere di Commercio è disciplinato dalla disposizioni in materia per il personale della Regione Siciliana, mentre il comma 3 dello stesso articolo dispone che il personale assunto dopo l'entrata in vigore della stessa legge, dovrà essere iscritto per la corresponsione del trattamento di quiescenza e di previdenza all'Inpdap.

Con deliberazione della Giunta Camerale n. 112 del 27.11.2018 con oggetto: “Riproposizione alla nuova Camera di Commercio del Regolamento anticipazione buonuscita con modifiche, ex art. 20 L.R. n. 11/1988, D.P.R.S. n. 41/1991” è stato approvato il regolamento per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti della Camera del Sud Est Sicilia.

In ordine al trasferimento della competenza nell'erogazione dell'indennità di fine rapporto del personale assunto dopo l'entrata in vigore della L.R n.29/1995, si richiama la corrispondenza intercorsa tra la Camera e l'INPS :

la nota camerale prot. n. 215 del 4.1.2018, con la quale, a fronte di alcuni disguidi di carattere tecnico in ordine ai versamenti effettuati dall'Ente camerale a favore dell'Inps a titolo d'indennità di fine rapporto e che la preesistente Camera di Catania era stata cancellata dal 2012 dalla cassa ex Enpas senza alcuna comunicazione, si richiedeva il ripristino dalla situazione ante 2012;

la nota prot. n. 71540 del 31.5.2018, con la quale l'Inps, dopo una disamina delle disposizioni relative al trattamento di previdenza, conferma che le Camere non possono essere iscritte ai fondi di previdenza della gestione pubblica, ex Enpas ed ex Inadel;

la nota camerale prot. n. 26584 del 21.9.2018, con la quale la Camera, alla luce di quanto contenuto nella sopra richiamata nota Inps, comunicando all'Istituto di avere provveduto alla cancellazione dalle gestioni ex Inadel ed ex Enpas dal mese di settembre 2017 al mese di giugno 2018 dei dipendenti interessati, chiede chiarimenti in merito al recupero delle somme già versate in detto periodo, nonché alle modalità di pagamento delle somme versate a titolo di trattamento di fine rapporto per tutto il periodo antecedente alla data di accorpamento delle tre preesistenti Camere;

la nota Inps prot. n. 125988 del 22.10.2018, con la quale viene indicata la modalità di recupero dei versamenti per il periodo settembre 2017 – giugno 2018, eliminando a decorrere dal 4 settembre 2017 l'iscrizione ai fondi per il trattamento di previdenza, mentre viene invitata la Direzione Centrale Pensioni dello stesso Inps a fornire indicazioni in ordine alla richiesta sul maturato economico alla data del 3 settembre 2017;

infine, la nota Inps – Direzione Centrale Pensioni, acquisita al protocollo camerale con n. 5070 del 7.3.2019, nella quale, dopo avere confermato la chiusura dell'iscrizione al fondo ex Enpas ed ex Inadel della Camera di Commercio del Sud est Sicilia dal 4 settembre 2017, nonché il diritto dei dipendenti interessati ad un'unica indennità di fine servizio al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dà indicazioni operative alle Camere per la trasmissione dei dati relativi ai dipendenti interessati, a cui seguirà, a cura della competente sede Inps la quantificazione ed il trasferimento delle somme maturate alla Camera dell'importo lordo del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto maturato fino alla data del 3 settembre 2017.

In questi mesi si sono succeduti contatti ed interlocuzioni con funzionari Inps della sede di Catania in ordine agli aspetti operativi per il trasferimento delle somme già maturate e da versare alla Camera, e per ultimo con nota e mail del 6.12.2019.

Pertanto, sulla base della citata corrispondenza, al personale assunto dopo l'entrata in vigore della citata L. R. 4.4.1995, n. 29, l'indennità di fine rapporto dovrà essere erogata dalla Camera di Commercio, come per restante personale assunto in data precedente, fatta salva la conclusione della procedura di acquisizione delle somme versate a titolo

previdenziale fino al 3 settembre 2017 all'Inps e per la quale l'Ufficio sta provvedendo su indicazioni Inps.

Si ritiene pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di evitare disparità di trattamento tra personale camerale, di riconoscere al personale assunto dopo l'entrata in vigore della citata L. R. n. 29/95 i benefici previsti dall'art. 20 della L. R. n. 11/1988, nonché il contenuto del regolamento di anticipazione dell'indennità di buonuscita, approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 112 del 27.11.2018”;

Condiviso quanto esplicito nella relazione;

Ritenuto di riconoscere, al fine di evitare disparità di trattamento tra personale camerale, al personale assunto dopo l'entrata in vigore della citata L. R. n. 29/95 i benefici previsti dall'art. 20 della L. R. n. 11/1988 nonché il contenuto del regolamento di anticipazione dell'indennità di buonuscita, approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 112 del 27.11.2018”;

#### **D E T E R M I N A**

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di riconoscere al personale assunto dopo l'entrata in vigore della citata L. R. n. 29/95 i benefici previsti dall'art. 20 della L. R. n. 11/1988 nonché il contenuto del regolamento di anticipazione dell'indennità di buonuscita, approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 112 del 27.11.2018;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito camerale nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione 1' livello Disposizioni Generali e sottosezione 2' livello Atti Generali, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento Europeo 2016/679.

Il Segretario Generale f.f,  
Dott. Rosario Condorelli